

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

C'eravamo tanto amati...

QUALE UNITÀ?

- L'unità risorgimentale: accentramento e piemontesizzazione
- L'unità fascista: il centralismo statalista
- L'unità repubblicana: il regionalismo solidale



AUTONOMISMO SOLIDALE: ARTICOLO 5


La Repubblica, **una e indivisibile**, riconosce e promuove le **autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo**; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento




LA SOLIDARIETÀ COME PRINCIPIO GENERALE

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale**



LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

- PRINCIPI FONDAMENTALI (artt.1-12)
 - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54)
 - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (artt.55-139)
 - IL PARLAMENTO
 - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 - IL GOVERNO
 - LA MAGISTRATURA
 - **LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (114-133)**
 - GARANZIE COSTITUZIONALI
- 

LA RIFORMA DEL 2001: IL NUOVO 114

1948

La Repubblica si riparte in
Regioni, Province e Comuni.

2001

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo **Stato**.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono **enti autonomi** con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

LA RIFORMA DEL 2001: IL NUOVO 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative **nei limiti** dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello **Stato**, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'**interesse nazionale** e con quello di altre Regioni [...]

<https://online.scuola.zanichelli.it/50lezioni/files/2010/01/Costituzione-1948.pdf>

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie [...]

Sono materie di **legislazione concorrente** [...]

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non **espressamente** riservata alla legislazione dello Stato

<https://www.senato.it/sites/default/files/medi>

LA RIFORMA DEL 2001: IL NUOVO 116


Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite **forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali** adottati con leggi costituzionali

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di **forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali** adottati con legge costituzionale.


La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

LA RIFORMA DEL 2001: IL NUOVO 116

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le **materie** di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), **possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata**, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a **maggioranza assoluta** dei componenti, sulla base di **intesa** fra lo Stato e la Regione interessata



LE MATERIE DEL TERZO COMMA DEL 117

- tutela e sicurezza del lavoro
 - ricerca scientifica e tecnologica
 - governo del territorio
 - tutela della salute
 - porti, aeroporti, reti di trasporto e navigazione
 - produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
 - previdenza complementare e integrativa
 -
 -
- 

LE MATERIE DEL SECONDO COMMA DEL 117

- giustizia di pace
- norme generali sull'istruzione
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali



IL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI



<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01372900.pdf>

- attuazione del 116
- preliminare definizione dei LEP
- Negoziato tra Regione e Governo (Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari regionali) e intesa **preliminare** approvata dal Cdm
- Le Camere si esprimono con “**atti di indirizzo**”
- Il Presidente del Consiglio predispone lo schema di intesa **definitivo**

IL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI



<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01372900.pdf>

- La Regione interessata approva l'intesa e il Cdm la delibera
- Il **Cdm** vara un disegno di legge di approvazione dell'intesa (allegata)
- Il disegno di legge è trasmesso alle Camere per la deliberazione ex art. 116
- I LEP e i relativi costi standard vengono determinati con uno o più **Dpcm** sentite la Conferenza Unificata e le Camere

GLI ACCORDI CON EMILIA, LOMBARDIA E VENETO



<https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2018/giugno/autonomia-differenziata-accordi-preliminari-con-le-regioni-emilia-romagna-lombardia-e-veneto/>


I PROBLEMI APERTI

- La Repubblica sarebbe ancora **una e indivisibile**?
- Esisterebbero ancora gli inderogabili doveri di **solidarietà**?
- Qual è il ruolo del **Parlamento**?
- La definizione dei LEP sarà sufficiente a tutelare i **diritti sociali** su tutto il territorio nazionale?



UN ALTRO 116... (ddl 764 – 1 giugno 2023)

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e **giustificate dalle specificità del territorio**, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, **nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni** e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a *referendum popolare* quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge **promulgata ed entrata in vigore** può essere sottoposta a *referendum abrogativo* secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell'articolo 75



E UN NUOVO 117...

2001 (VIGENTE)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie [...]

Sono materie di **legislazione concorrente** [...]

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non **espressamente** riservata alla legislazione dello Stato

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La legge **dello Stato** può intervenire nelle materie **non** riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo **116**, terzo comma, quando lo richiede **la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica**, ovvero **la tutela dell'interesse nazionale**. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con **l'interesse nazionale**

E UN NUOVO 117... (lettera m)

2001 (VIGENTE)

m) determinazione dei livelli **essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m) determinazione dei livelli **uniformi** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; **tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università**, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, **ricerca scientifica e tecnologica**;